

INTERROGAZIONE

Scotto, Nicchi, Martelli, Gregori, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti. *Al Ministro del lavoro e della politiche sociali. Per sapere. Premesso che:*

l'11 febbraio 2015 il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio accolse , in parte tre ricorsi presentati contro il Decreto del Presidente del Consiglio (DPCM) 159/13 recante il Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) entrato in vigore dal 1 gennaio 2015;

le tre Sentenze della Sezione Prima del TAR del Lazio, n. 2454/15, 2458/15 e n. 2459/15 di fatto modificavano parzialmente l'impianto per il calcolo dell'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR);

il TAR, nello specifico, accolse soltanto il ricorso sull'illegittimità del regolamento dell'ISEE nella parte in cui considera come reddito disponibile anche i proventi legati alla disabilità (pensione e accompagnamento con la sentenza 2458. Inoltre, con la sentenza 2459 ha ritenuto illegittima la franchigia prevista per i maggiorenni con disabilità e quella più alta per i minorenni con disabilità);

riguardo al ricorso conclusosi con la sentenza 2458, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio accolse solo il sesto dei nove motivi formulati dai ricorrenti. Infatti il Tar, richiamando i fondamentali principi della Costituzione enunciati negli artt. 3, 32 e 38, dichiarò che la pensione di invalidità e le indennità di accompagnamento non dovevano essere inseriti tra i redditi disponibili, in quanto il loro inserimento, costituirebbe una penalizzazione nei confronti delle fasce sociali più deboli;

in data 29 febbraio 2016 il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato dal Governo a seguito delle sentenze del Tar del Lazio che aveva accolto i ricorsi presentati dalle associazioni delle persone disabili contro il sistema di calcolo dell'Isee che sommava al reddito le pensioni e l'assegno di accompagnamento;

il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 29 febbraio 2016, afferma che il Collegio deve condividere l'affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito, come se fosse un lavoro o un patrimonio, e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una 'remunerazione' del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'art. 3 della Costituzione“;

in pratica, il Consiglio di Stato ha affermato che le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito;

il Gruppo di Sinistra Italiana – Sinistra, Ecologia e Libertà giudicò grave il fatto che governo e, in particolare, la Presidenza del Consiglio e i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, non avessero proceduto alle necessarie modifiche adeguando la normativa ai rilievi del tribunale amministrativo;

il Governo, in una dichiarazione resa in Aula dal sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, invece di modificare il decreto decise di presentare ricorso al Consiglio di Stato, affermando che “Sentiti gli uffici competenti dell'amministrazione finanziaria in merito alla richiesta di rafforzare le misure agevolative in favore dei soggetti disabili e delle loro famiglie giova ribadire che qualsivoglia iniziativa normativa dovrà necessariamente tener conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per i quali è opportuno reperire idonei mezzi di copertura finanziaria. Per questo motivo la Presidenza del Consiglio dei ministri ha manifestato di condividere la posizione espressa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ordine all'opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato, previa sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate”;

il Consiglio di Stato alle affermazioni del Governo ha replicato affermando che era necessario ricordare che le indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano, infatti, una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa”. Pertanto, “la «capacità selettiva» dell'Isee, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile;

in merito al sistema delle franchigie, i giudici del Consiglio di Stato hanno sottolineato come non può compensare in modo soddisfacente l'inclusione nell'Isee di siffatte indennità compensative, per l'evidente ragione che tal sistema s'articola sì in un articolato insieme di benefici ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese i più svariati, onde in pratica i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità;

il Consiglio di Stato, con la sentenza emessa indica al Governo come procedere in quanto non convince il temuto vuoto normativo conseguente all'annullamento in parte del DPCM, in quanto non occorre una novella all'art. 5 del DL 201/2011 per tornare ad una definizione più realistica ed al contempo più precisa di «reddito disponibile», basta correggere l'art. 4 del DPCM e fare opera di coordinamento testuale, giacché non il predetto art. 5, c. 1 del DL 201/2011, ma solo quest'ultimo ha scelto di trattare le citate indennità come reddito:-

se non ritenga improcrastinabile e necessario procedere immediatamente alla correzione del Dpcm 159 del 2013 in modo da ottemperare alle sentenze del Tar del Lazio confermate dal Consiglio di Stato ed evitare alle persone disabili l'esclusione dall'accesso a servizi sociali a

causa del fatto che provvidenze economiche previste per la disabilità sono conteggiate come reddito;

se non ritenga grave che su questioni delicate e che afferiscono alla qualità della vita dei cittadini e in particolare delle persone disabili il Governo continui a rispondere che qualsivoglia iniziativa normativa deve necessariamente tener conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica come se i diritti sociali debbano forzosamente piegarsi sempre e comunque alle compatibilità economiche.